



Città di Treviglio

Provincia di Bergamo

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

e-mail:

url: www.comune.treviglio.bg.it

Tel. 0363.317.318 - fax 0363.317.309
Piazza L. Manara, 1 - 24047 TREVIGLIO (BG)
P. IVA 00230810160

Ufficio Segreteria del Sindaco

Prot. n. 55163

Treviglio, 2 novembre 2010

Spett. S.A.B.B. SPA
Via Dalmazia, n. 2
24047 - Treviglio (BG)

e, p.c.

Consigliere Comunale,
Enzo Riganti
Via Santa Lucia, n. 2
24047 - TREVIGLIO (BG)

OGGETTO: Richiesta di accesso a documentazione "discarica cemento/amianto - progetto della TE.AM s.p.a." del Consigliere Comunale Enzo Riganti.

A fronte della richiesta di accesso del Consigliere Comunale della Città di Treviglio, geom. Enzo Riganti, del 22 ottobre 2010, ricevuta al protocollo comunale n. 54.246 del 27 ottobre 2010 (testo allegato sub 1),

si richiede l'inoltro al Comune della seguente documentazione:

- Verbali del CDA e dell'Assemblea di S.A.B.B - S.p.A. sul tema in oggetto.

A riscontro del diritto d'accesso del Consigliere, si pongono alla vostra attenzione le seguenti considerazioni:

- art. 43.2 TUOEL:

"I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato."

I Consiglieri hanno il diritto di ottenere ogni elemento conoscitivo in possesso del Comune/Enti - Aziende Dipendenti dal Comune, comprese le notizie e le informazioni non riferibili alle competenze del Consiglio, ma inerenti alle potenziali esplicazioni del mandato di cui ciascun consigliere è investito (Cons. St., sez. V, nn. 2716/04, 1893/01, 940/00; TAR Liguria, sez 1, n. 289/94; TAR Abruzzo, sez. L'Aquila, n. 386/06).

L'accesso non è limitato ai provvedimenti adottati, bensì è esteso anche a quelli preparatori o comunque diretti alla formazione della volontà dell'ente non ancora espressa (TAR Liguria, sez. 1, n. 448/94); concerne sia gli atti pubblici sia quelli di provenienza privata (TAR Abruzzo, sez. L'Aquila, nn. 696/95 e 386/06). Non è necessario che i dati



Città di Treviglio

Provincia di Bergamo

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

e-mail:

url: www.comune.treviglio.bg.it

Tel. 0363.317.318 - fax 0363.317.309
Piazza L. Manara, 1 - 24047 TREVIGLIO (BG)
P. IVA 00230810160

Ufficio Segreteria del Sindaco

siano comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa: è sufficiente che siano in possesso degli uffici sopra citati.

Il Consigliere non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, perchè, in caso contrario, i funzionari o organi dell'ente, sarebbero arbitri di stabilire l'estensione del controllo sul loro stesso operato (Cons. St., sez. V, nn. 528/96, 938/00, 1893/01; TAR Lombardia, sez. Brescia, n. 163/04).

L'eventuale abuso, da parte dei Consiglieri, del diritto di accesso, è accertabile e sanzionabile solo a posteriori (MIGNONE - VIPIANA).

L'interpretazione giurisprudenziale (Cons. St., sez V, n. 119/94; TAR Liguria, sez. 1, n. 289/94; TAR Veneto, n. 371/97) riconduce tra gli enti dipendenti anche le società di capitali a partecipazione pubblica, con particolare riferimento alle società per azioni che gestiscono servizi pubblici: si iscrive a tali società la natura di vero e proprio ente pubblico (Cons. St., sez. VI, nn. 1.206/01 e 1478/98);

- sentenza del TAR Piemonte, n. 934/2010:

"... non convince la semplificazione della questione (*diritto di accesso*) e la sua riduzione alle sole norme civilistiche di cui all'art. 2381 c.c. che escluderebbe il diritto degli azionisti di ottenere informazioni sulla gestione della società al di fuori dell'assemblea ... Ritiene opportuno il Collegio procedere ad una rapida ricostruzione del corpus normativo che disciplina il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e non può all'uopo non richiamare la recente sentenza del Tribunale, che ha avuto vasta eco e che ha effettuato una ricognizione dei limiti e delle condizioni del diritto d'accesso dei consiglieri comunali in relazione agli atti dell'ente locale.

Si è in quella sede (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31.7.2009, n. 2128) condivisibilmente conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali un'accezione alquanto ampia, tale da involgere qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all'espletamento del mandato elettivo, con esclusione delle sole richieste strumentali ed indeterminate, svincolando l'istanza sia dall'onere motivazionale che da quello formale della espressione in forma scritta.

Sul versante oggettivo rammenta il Collegio che anche il Giudice di secondo grado accredita una nozione particolarmente lata di informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, precisando che "dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato".(Consiglio di Stato, Sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5264). Né per altro verso può riconoscersi all'Amministrazione uno spazio di sindacato in punto all'interesse del consigliere alla visione degli atti e all'ottenimento delle informazioni, poiché "l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale)"(Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471) ...

Deve qui la Sezione unicamente aggiungere che il diritto d'accesso dei consiglieri comunali si estende anche agli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal comune, non richiedendosi che le stesse integrino la figura dell'in house providing ...



Città di Treviglio

Provincia di Bergamo

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

e-mail:

url: www.comune.treviglio.bg.it

Tel. 0363.317.318 - fax 0363.317.309
Piazza L. Manara, 1 - 24047 TREVIGLIO (BG)
P. IVA 00230810160

Ufficio Segreteria del Sindaco

Al riguardo non può trascurarsi che la ratio dell'estensione del diritto d'accesso dei consiglieri, operata dall'art. 43 del TUEL anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti del Comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti sono quelli che gestiscono pubblici servizi locali.

Il legislatore ha cioè inteso individuare quali soggetti passivi del diritto di accesso dei rappresentanti della popolazione locale, gli enti o aziende dipendenti che gestiscano servizi pubblici locali per il Comune

...
Segnala il Collegio che recentissimamente la giurisprudenza ha ritenuto soggette al diritto d'accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 del TUEL tutte le società di cui si avvalgono gli enti locali per la gestione dei servizi gestione di servizi, a prescindere dalla misura della partecipazione del comune al capitale sociale e dalla qualità di società partecipata dall'ente o di mero concessionario della gestione dei servizi.

Si è infatti condivisibilmente precisato che "la natura di società di capitale non preclude, pertanto, l'esercizio del diritto de quo, atteso che la proprietà della medesima è in parte imputabile al Comune; dalla partecipazione pubblica discende l'esercizio di attività certamente rientranti nella più generale attività dell'ente locale, che giustifica e legittima quindi la richiesta documentazione ...

In conclusione, risulta evidente, anche alla luce di recenti indici normativi, che le società partecipate pubbliche, siano esse strumentali agli enti partecipanti o concessionarie o affidatarie di servizi pubblici locali, restano assoggettate alle regole di buona amministrazione imparziale, secondo il principio di legalità, di cui all'art. 97 Cost. e al capo I della legge n. 241 del 1990. Finché questi strumenti societari impiegano soldi pubblici per lo svolgimento di funzioni pubbliche o per l'erogazione di servizi pubblici, non è consentito che il rivestimento formale privatistico possa consentire ad essi di sottrarsi alle regole di trasparenza e di controllabilità che indefettibilmente caratterizzano la funzione e il servizio pubblici". (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 28 gennaio 2010 n. 448) ...

In conclusione, ritiene il Collegio che sia riduttiva la linea interpretativa accreditata dall'Amministrazione sulla scorta del parere legale acquisito, secondo cui la richiesta di accesso dei consiglieri comunali riguardo gli atti delle società partecipate non sfugga al disposto dell'art. 2381 e 2403 c.c. in forza dei quali l'accesso va negato ai soggetti estranei agli organi della società e non può esercitarsi al di fuori dell'assemblea ...

Rammenta per contro il Collegio che sono anni che il Consiglio di Stato insegna che il modulo gestionale della società mista, pur essendo apparentato agli schemi civilistici di diritto comune, partecipa della medesima natura delle figure istituzionali pubblicistiche, essendo accomunato dal vincolo di scopo. Ebbe infatti a precisare il Giudice d'appello che la società mista partecipata dall'ente locale "costituisce un modello organizzativo e gestionale sì alternativo a quello dell'azienda speciale, ma non per questo del tutto alieno a connotati e finalità sostanzialmente pubblici, perché, ai fini dell'identificazione di un soggetto pubblico, la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è di per sé in contraddizione con il fine societario lucrativo - art. 2247 c.c. - (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3/09/2001, n.4586).

Ancor prima fu chiarito che "il modulo organizzativo della società mista per azioni ex art. 22 comma 3 lett. e), l. 8 giugno 1990 n. 142 (a prevalente capitale pubblico) delinea una forma di gestione diretta del servizio pubblico nel cui ambito non solo il rapporto tra pubblica amministrazione e società è di natura giurispubblicistica, ma soprattutto la società stessa diviene organo indiretto dell'ente, deputato allo svolgimento del servizio affidatole" (Cons. Stato, sez. V, 19/02/1998, n.192)."

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Maria Carbonara)



IL SINDACO
(Ariella Bonomi)

